

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 16/2010

10 Settembre 2010 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE ON LINE PIU' SNELLA. NON C'E' BISOGNO DELL'ALLEGAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO. LA DISPOSIZIONE E' IN VIGORE DAL 8 SETTEMBRE 2010.

DECRETO INTERMINISTERIALE 30 LUGLIO 2010

Il Decreto Interministeriale 30 Luglio 2010, in **G.U. del 24/8/2010 n. 197**, ha recepito la delibera n. 42/10 del Presidente dell' INAIL la quale ha previsto, in materia di malattia professionale, una procedura più snella per i datori di lavoro che si avvalgono dell'invio telematico della relativa denuncia.

Alla stessa, infatti, non sarà necessario allegare il certificato medico di malattia professionale che sarà trasmesso solo su richiesta dell'Istituto qualora non lo avesse già fatto il lavoratore o il medico certificatore.

La "novità" è in vigore dal 8 Settembre 2010 quando il D.I. emanato dal Ministero del Lavoro e dell'Economia, decorsa la vacatio legis dei 15 giorni, ha acquisito la sua efficacia obbligatoria.

E' NULLO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO SE EMESSO PRIMA DEI 60 GIORNI SUCCESSIVI AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE E, QUINDI, SENZA MOTIVAZIONE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE SENTENZA N. 38/5/10.

Un altro importante successo dei contribuenti contro gli **accertamenti fiscali lampo** da parte degli uffici tributari che notificano un atto di accertamento senza far trascorrere i fatidici **60 giorni** stabiliti per replicare al processo verbale di constatazione (P.V.C.) e, quindi, in completa violazione del **principio di cooperazione tra Fisco e Contribuente** previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente.

Con un simile comportamento operativo, infatti, l'erario si sottrae di fatto all'obbligo di esprimersi sulle memorie difensive che **il contribuente può produrre nel termine dei 60 giorni dall'emissione del P.V.C.**

Nel caso sottoposto all'esame della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, l'Amministrazione Finanziaria, a conclusione di un'ispezione fiscale, formava un P.V.C. **ma il giorno immediatamente successivo emanava l'accertamento, formato per relationem sul P.V.C., prima che fossero trascorsi i sessanta giorni senza spiegarne le ragioni o fornire adeguate motivazioni.**

Il contribuente impugnava l'accertamento contestando al Fisco la violazione del diritto a presentare osservazioni e richieste nei successivi sessanta giorni nonché l'omessa motivazione dell'anticipata emissione e le ragioni di tale urgenza.

In primo grado, la C.T.P. (Commissione Tributaria Provinciale) adita respingeva il ricorso del contribuente ritenendo corretto il comportamento dell'Amministrazione.

La C.T.R. del Piemonte, legittimata alla decisione dell'appello, ha riformato completamente il giudizio di primo grado con una **motivazione chiara e logica.**

Ad avviso dei giudici, la legge riconosce, in primis, al contribuente il diritto di muovere rilievi e formulare osservazioni in merito al P.V.C. all'organo ispettivo senza operare distinzioni tra i diversi tipi di verifica: documentale, misto o induttivo. Poi la C.T.R. ha rilevato che era stato leso il diritto alla difesa del contribuente in quanto a tale diritto corrisponde l'obbligo per gli uffici di valutare con oculatezza gli elementi da questo offerti. Ricorrendone i presupposti, il P.V.C. avrebbe potuto essere completamente rivisto alla luce dei

principi di trasparenza, legittimità ed equità che caratterizzano l'attività della Pubblica Amministrazione.

A tal proposito va ricordato come ***la Corte costituzionale abbia sancito che non sia valido quell'accertamento notificato prima della scadenza dei sessanta giorni se non viene motivata la «particolare urgenza»*** (ordinanza n. 244 del 24 luglio 2009). L'«urgenza», pertanto, deve essere rappresentata e descritta nella motivazione dell'accertamento con riferimento alle circostanze di fatto che rendono evidente l'impossibilità di rinviare l'emanazione dell'atto (cosa che non era avvenuta nell'avviso d'accertamento contestato). La «particolare urgenza», in caso di contenzioso, sarà, poi, valutata caso per caso dal giudice tributario.

Ottima sentenza!!!

DAL 1 GENNAIO 2011 ULTERIORE PASSO VERSO IL RAFFORZAMENTO DELLO "SPORTELLO ON LINE" INPS. CIRCA 20 SERVIZI EROGATI DALL'ISTITUTO POTRANNO ESSERE RICHIESTI ESCLUSIVAMENTE VIA WEB.

COMUNICATO STAMPA INPS DEL 8 SETTEMBRE 2010

Già il titolo sarebbe sufficiente ma è importante riportare la motivazione del Presidente INPS Dott. Mastrapasqua: ***"Aumentano i servizi erogati dall'INPS, aumenta la necessità di ottimizzare il proprio tempo e di poter operare via web al pari di come già succede per prenotare un treno od un aereo, effettuare operazioni di internet banking senza muoversi di casa"***.

Né più, né meno quello che ci ha spinto a sottoscrivere i protocolli d'intesa con l'Istituto.

La telematica, la meccanizzazione è entrata a far parte della nostra vita così in fretta che neanche ce ne siamo accorti. Ormai il mondo va avanti così.

Le domande che dovranno essere indirizzate telematicamente, dal 1/1/2011, all'INPS riguardano:

- la richiesta di disoccupazione ordinaria ed agricola;
- la richiesta di indennità di mobilità e assegno integrativo;
- l'iscrizione e la richiesta di variazione per la Gestione Separata, per i lavoratori domestici, i lavoratori dipendenti, gli agricoli e gli agricoli autonomi;
- i ricorsi;
- le certificazioni Ise/Isee;
- le segnalazioni di variazioni contributive;

- le richieste di accentramento contributivo e di ANF ai lavoratori agricoli, disoccupati ed in mobilità;
- le richieste per le cure termali e le dichiarazioni di responsabilità dei contribuenti (dipendenti o agricoli);

Per questo tipo di richieste dal primo gennaio dell'anno prossimo il sito istituzionale (www.inps.it) sarà l'unico canale utilizzabile.

L'obiettivo è quello di rendere disponibili in rete il 100% dei servizi Inps e quindi di rendere esclusivamente telematica la possibilità di formulare domande e istanze all'Istituto nell'arco del prossimo biennio

L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA DETERMINATO, AL RIBASSO, LA NUOVA MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA IN VIGORE DAL 1/10/2010, PER IL RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO.

AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO DEL 7 SETTEMBRE 2010

Piccolo sconto dell'Agenzia delle Entrate sulla determinazione del tasso di interesse, su base annua, in vigore dal 1/10/2010, sulle somme iscritte a ruolo delle quali sia stato ritardato il versamento.

Il Provvedimento è stato adottato il 7/9/2010 dal Direttore dell'Agenzia.

Il tasso è pari al **5,7567%**.

Il precedente, che comunque sarà in vigore fino al 30/9/2010, era pari al 6,8358%.

La determinazione del nuovo tasso di interesse, ridotto rispetto al precedente, ha tenuto conto della flessione registrata nell'anno 2009 dei tassi bancari attivi applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla media dei tassi attivi bancari, come individuata dalla Banca d'Italia.

UN NOTEVOLE IMPORTO DEI BENI AMMORTIZZABILI NON E' IN ANTITESI CON L'ASSENZA DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE E PERCIO' SUSSISTE ESENZIONE DALL'IRAP.

CASSAZIONE SEZ. TRIBUTARIA 6 SETTEMBRE 2010 N. 19124

Altro importante principio, in materia di IRAP, sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria.

Con la sentenza n. 19124 del 6 settembre 2010 è stato sancito il diritto al rimborso IRAP di un piccolo professionista **ancorchè lo stesso avesse evidenziato in Dichiarazione un notevole importo di beni ammortizzabili** ma che in buona sostanza possedeva solo l'auto, un computer ed il fax.

Per i Giudici della Corte di Cassazione tale circostanza non inficia l'assenza di autonoma organizzazione in quanto tale requisito ricorre solamente quando il contribuente: ***a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni".***

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO
**VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, FRANCESCO CAPACCIO,
GIUSEPPE CAPPIELLO, ANNA MARIA GRANATA**